

Versione anonimizzata

Traduzione

C-277/20 – 1

Causa C-277/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

24 giugno 2020

Giudice del rinvio:

Oberster Gerichtshof (Austria)

Data della decisione di rinvio:

27 maggio 2020

Ricorrente:

UM

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), nella causa in materia di trascrizioni immobiliari promossa dal ricorrente UM, (omissis) Colonia, (omissis) a seguito dell'impugnazione da parte del ricorrente della decisione emanata il 16 gennaio 2020 dal Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land di Klagenfurt), in qualità di giudice d'appello, (omissis) con cui veniva confermata la decisione del Bezirksgericht Hermagor (Tribunale circoscrizionale di Hermagor) del 12 novembre 2019 (omissis), ha adottato la seguente

Ordinanza

A. Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, **[Or. 2]** alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (in prosieguo: il «regolamento n. 650/2012»), debba essere interpretato nel senso che un contratto di donazione in

caso di morte, stipulato tra due cittadini tedeschi che hanno la loro residenza abituale in Germania, relativo a un terreno situato in Austria, secondo cui, dopo la morte del donatore, il donatario detiene sull'eredità un diritto di natura obbligatoria alla trascrizione nel registro fondiario del suo diritto di proprietà sulla base di detto contratto e dell'atto di morte del donante, quindi senza l'intervento dell'autorità competente in materia di successioni, costituisca un patto successorio ai sensi di tale disposizione.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che esso disciplini anche la validità di una scelta della legge applicabile effettuata anteriormente al 17 agosto 2015 in merito a un contratto di donazione in caso di morte, da considerarsi quale patto successorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012.

B. (omissis) [Sospensione del procedimento]

Motivi

I. Fatti

Dagli atti catastali e dalla situazione tavolare risulta quanto segue: **[Or. 3]**

Il cittadino tedesco ZL, deceduto il 13 maggio 2018 a Colonia, (omissis) da ultimo residente abitualmente a Colonia, è registrato nel libro fondiario austriaco, sulla base dell'atto di compravendita del 20 giugno 1975 e del contratto relativo al trasferimento del 22 luglio 1975, quale proprietario di un terreno sito a Mauthen. Il procedimento avente ad oggetto la successione è pendente dinanzi all'Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia). Suo figlio UM, anch'egli cittadino tedesco avente la residenza abituale a Colonia, ivi ha fatto valere nei confronti della successione il diritto alla restituzione della proprietà di tale terreno.

In data 9 luglio 1975, ZL offriva a suo figlio UM e alla di lui moglie (all'epoca) XU, austriaca, parimenti residente a Colonia, il seguente contratto relativo alla proprietà fondiaria in questione:

«In primo luogo: con atto di compravendita del 13 maggio e 20 giugno 1975, XU (...) ha acquisito una parcella di terreno di cui occorre ancora procedere al rilevamento nella circoscrizione giudiziaria di Kötschach. Tale terreno è destinato alla costruzione di una casa bifamiliare in cui XU e la sua famiglia avranno la residenza abituale e che sarà finanziata da suo suocero ZL. A condizione che XU trasferisca il suddetto bene nella proprietà esclusiva del coniuge UM e questi a sua volta ne trasferisca la proprietà al padre ZL, quest'ultimo offre a XU e UM (...) di stipulare il seguente contratto:

- a) ZL acquisisce la proprietà del suddetto bene da UM **[Or. 4]** con tutti i diritti e gli obblighi connessi e nello stato di possesso una volta eseguiti i rilevamenti. Il trasferimento del bene a ZL deve avvenire alle condizioni stabilite nei punti seguenti.
- b) ZL si impegna a costruire sul terreno in oggetto, che quindi sarà di sua proprietà, una casa bifamiliare entro un termine di dieci anni dalla conclusione del contratto. Tale obbligo è trasferito ai suoi eredi qualora egli non vi adempia in vita. (...)
- c) Alla sua morte ZL trasferisce il bene a XU e UM, rispettivamente per il cinquanta per cento, con tutto quanto vi è connesso al momento del decesso, in particolare con la casa ivi situata e in conformità dei limiti inerenti allo stato di possesso al momento del trasferimento. Il trasferimento avviene con il decesso di ZL, ma non prima dell'ultimazione della casa. Il trasferimento è subordinato alla condizione che al momento del decesso di ZL la coppia non si sia separata e che XU sopravviva a ZL. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, il trasferimento in caso di morte si considera effettuato solo a UM, per il quale il diritto derivante dal contratto da stipulare risulta ereditario già prima della morte di ZL.
- d) Salvo accordi relativi a corrispettivi in relazione all'operazione, il trasferimento in caso di morte avviene a titolo di donazione, come dichiarato espressamente da ZL. Egli rinuncia a revocare il presente contratto. **[Or. 5]**
- e) Quale parziale corrispettivo per il trasferimento i cessionari sono tenuti a concedere alla signora (...), madre di XU, un diritto di residenza nell'immobile da costruire (...).
- f) I rapporti giuridici derivanti dai contratti che saranno stipulati sono soggetti al diritto austriaco (...).
- g) ZL si impegna a non alienare o a non gravare di oneri l'immobile in suo possesso senza il consenso di UM e XU, in modo da garantire i loro diritti derivanti dal contratto di trasferimento in caso di morte. (...)
- h) ZL autorizza ad effettuare nel registro fondiario, per la partita tavolare ancora da aprirsi per il terreno oggetto del contratto presso il comune catastale di Mauthen,
- aa) (...)
- bb) la trascrizione, sulla base del presente contratto e dell'atto di morte di ZL, del diritto di proprietà per i due cessionari, al cinquanta per cento ciascuno, dietro domanda congiunta, ovvero la trascrizione del diritto di proprietà solo per UM, dietro sua domanda e previa esibizione di prove che si sia verificata la condizione per il trasferimento del bene unicamente alla sua persona.

i) (...)».

Con atto notarile del 22 luglio 1975 XU e UM accettavano l'offerta di cui trattasi. XU moriva già il 5 novembre 2005, ovvero prima di ZL, e in quel momento era già separata da UM. Sul terreno situato a Mauthen [Or. 6] non veniva costruita alcuna casa.

II. Argomenti del ricorrente e fasi anteriori del procedimento

UM richiede, in qualità di unico beneficiario del contratto di donazione in caso di morte, la trascrizione del proprio diritto di proprietà sul terreno presso il Grundbuchsgericht (Tribunale incaricato della tenuta del libro fondiario) austriaco. A tal fine ha prodotto l'offerta di contratto e la dichiarazione di accettazione del 9 luglio/22 luglio 1975, gli atti di morte di ZL e XU, il certificato del Finanzamt (amministrazione tributaria) sulla regolarità del pagamento delle imposte, l'ordinanza dell'Amtsgericht Köln che dispone l'esecuzione testamentaria, una copia della determinazione del valore unitario e una veduta aerea del terreno.

Il giudice di primo grado, attraverso il suo ufficiale giudiziario, respingeva la domanda di trascrizione per mancanza di prove documentali della realizzazione di tutte le condizioni previste dall'offerta contrattuale. La stessa presupponeva l'applicabilità del diritto austriaco.

Il giudice di secondo grado confermava tale pronuncia. Le disposizioni del regolamento n. 650/2012 non sarebbero applicabili in quanto, nell'offerta contrattuale, si sarebbe concordata l'applicazione del diritto austriaco. Il verificarsi delle condizioni sospensive previste dal contratto dovrebbe essere provato dal ricorrente con un atto rispondente ai requisiti catastali. Il trasferimento per donazione in caso di morte non avrebbe dovuto avvenire prima dell'ultimazione della casa e il verificarsi di tale condizione non sarebbe provato. Il giudice di secondo grado ha autorizzato il ricorso ordinario per cassazione. [Or. 7]

Il ricorrente ha impugnato la suddetta decisione con ricorso dinanzi all'Oberster Gerichtshof, insistendo sulla sua domanda di registrazione.

L'Oberster Gerichtshof ha disposto la sospensione del procedimento avente ad oggetto il ricorso per cassazione in esame, al fine di sottoporre alla Corte talune questioni di diritto dell'Unione essenziali ai fini della decisione della causa.

III. Diritto dell'Unione

1. L'articolo 1 del regolamento n. 650/2012 così dispone:

«1. *Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. (...)*

4

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

(...)

g) i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 2, lettera i);

(...)

l) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro».

2. L'articolo 3 del regolamento n. 650/2012 stabilisce quanto segue:

«1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «successione», la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e [Or. 8] obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima;

b) «patto successorio», l'accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell'accordo;

(...)

d) «disposizione a causa di morte», un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio;

(...))»

3. Sulla scelta della legge applicabile, l'articolo 22 del regolamento n. 650/2012 prevede quanto segue:

«1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

2. La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione.

(...))».

4. L'articolo 25 del regolamento in questione stabilisce quanto segue per quanto riguarda i patti successori:

«1. Un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione [Or. 9] di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto.

(...)

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell'articolo 22, alle condizioni ivi indicate».

5. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 83 del regolamento n. 650/2012 così recitano:

«1. Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015.

2. Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente al 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza.

3. Una disposizione a causa di morte fatta anteriormente al 17 agosto 2015 è ammissibile e ha validità sostanziale e formale se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è ammissibile e valida in termini sostanziali e formali in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento dell'effettuazione della disposizione nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale, in uno qualsiasi degli [Or. 10] Stati di cui possedeva la cittadinanza o nello Stato membro dell'autorità che si occupa della successione.

4. Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente al 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione».

IV. Diritto nazionale

1. L'articolo 956 dell'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile generale) austriaco (in prosieguo: l'«ABGB»), nella versione applicabile nella specie, prima dell'entrata in vigore dell'Erbrechtsänderungsgesetz 2015 (legge del 2015 recante modifica della normativa in materia di successioni, BGBl. I 2015/87) così recitava:

«Una donazione, la cui attuazione è prevista solo dopo il decesso del donante, è considerata valida come lascito, nel rispetto delle formalità prescritte. Essa deve essere considerata come un contratto solo se il donatario l'ha accettata, il donante ha espressamente rinunciato alla facoltà di revoca e il donatario ha ricevuto un atto scritto al riguardo».

L'articolo 1, lettera d), del Notariatsaktgesetz (legge sugli atti notarili, in prosieguo: il «NotAktG») subordina la validità di un contratto di donazione senza trasferimento effettivo alla redazione di un atto notarile.

2. Le disposizioni rilevanti del Grundbuchgesetz (legge sul registro fondiario; in prosieguo: il «GBG») dispongono quanto segue:

Articolo 26

«1) Trascrizioni e annotazioni possono essere autorizzate solo sulla base di atti redatti nella forma richiesta per la loro validità. [Or. 11]

(2) Tali atti, se riguardano l'acquisizione o variazione di un diritto reale, devono contenere un motivo giuridico valido».

3. Le disposizioni rilevanti del Rechtspflegergesetz (legge sugli ufficiali giudiziari; in prosieguo: il «RpflG») così recitano:

Articolo 2

«Un dipendente del tribunale può essere designato quale ufficiale giudiziario in uno o più dei seguenti ambiti:

(...)

3. cause in materia di trascrizioni nel registro fondiario e nel registro navale;

(...))».

Articolo 16

«1) (...)

(2) Sono sempre riservate al giudice:

(...)

6. *le decisioni in relazione alle quali si applica una legislazione straniera».*

V. Motivazione delle questioni pregiudiziali

1.1 Ai sensi della giurisprudenza nazionale, il Grundbuchgericht austriaco deve esaminare, in conformità dell'articolo 26 del GBG, forma e contenuto degli atti presentati a sostegno di un'iscrizione nel registro fondiario. Qualora in un contratto sia concesso un diritto subordinato a una condizione, e l'autorizzazione all'iscrizione venga rilasciata solo se è soddisfatta tale condizione, occorre documentarne anche la realizzazione (omissis). Da un punto di vista funzionale, ai sensi del RPfLG tale esame rientra in modo permanente nelle competenze dell'ufficiale giudiziario. Tuttavia, se a tale proposito risulta necessario tener conto di una normativa straniera, ai sensi della giurisprudenza nazionale (omissis) interviene la riserva di giurisdizione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, punto 6, dell'RPfLG. Qualora in un simile caso [Or. 12], in luogo del giudice, decida un ufficiale giudiziario, la decisione e il precedente procedimento devono essere annullati, rinviando la causa al giudice di primo grado per una nuova decisione da parte dello stesso. Fino alla decisione definitiva sul procedimento, un siffatto vizio procedurale dev'essere preso in considerazione d'ufficio anche se non è stato invocato nell'impugnazione (omissis).

1.2 Il giudice è sempre tenuto ad analizzare e applicare d'ufficio la normativa straniera quando dagli atti emergono indizi in merito alla possibilità che tale normativa risulti applicabile (omissis). La questione dell'efficacia della scelta della normativa austriaca quale legge applicabile, operata nel contratto di donazione in caso di morte, e l'applicazione del regolamento n. 650/2012 a tale tipo di contratto sono quindi questioni preliminari che si pongono al giudice del rinvio al fine di poter rispondere nella specie sulla competenza funzionale dell'ufficiale giudiziario.

2. La giurisprudenza nazionale sul contratto di donazione in caso di morte ai sensi dell'articolo 956 dell'ABGB, nel testo vigente prima dell'ErbRÄG2015 (legge del 2015 recante modifica della normativa in materia di successioni), prevedeva che al donatore rimanesse il godimento del bene oggetto della donazione fino alla morte (omissis). Per i terreni, ai fini dell'acquisizione della proprietà da parte del donatario, era necessaria la trascrizione, che si poteva ottenere con la dichiarazione di accordo alla registrazione inserita nel contratto di donazione e l'atto di morte, senza richiedere una specifica ordinanza del giudice competente in materia di successioni. I requisiti per la validità del contratto di donazione in caso di morte erano l'accettazione della donazione da parte del donatario, l'espressa dichiarazione di rinuncia alla revoca della donazione da parte del donante e la redazione [Or. 13] di un atto notarile. La donazione fondava unicamente un diritto di natura obbligatoria da eseguirsi solo dopo la morte del donatore [(omissis) «Vermächtnislösung», soluzione del lascito]. In base alla

giurisprudenza nazionale, una clausola a favore del donatario con il divieto di alienare il bene e di farvi gravare oneri sostituiva l'espressa rinuncia alla revoca. Nella specie, gli atti presentati al Grundbuchgericht fanno ritenere che si tratti della conclusione di un contratto di donazione in caso di morte a favore del ricorrente, rispondente ai criteri del diritto austriaco.

3.1 Il regolamento n. 650/2012 disciplina unicamente la successione a causa di morte, quindi non le transazioni fondate su operazioni inter vivos. La donazione in caso di morte ai sensi del diritto austriaco presenta tuttavia la particolarità che non determina un trasferimento patrimoniale in vita, che interesserebbe e lederebbe il donante mentre è in vita, sempre che, cosa non accaduta nella presente fattispecie, non sia comunque eseguita già prima del suo decesso. Il trasferimento patrimoniale avviene solo dopo la morte e interessa la successione o gli eredi. Poiché le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento n. 650/2012 menzionano quale disposizione a causa di morte anche il patto successorio, in quanto accordo che conferisce, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura, il giudice del rinvio ritiene necessaria un'interpretazione della circostanza se una donazione in caso di morte integri siffatto accordo a causa di morte.

3.2 Nella dottrina di lingua tedesca prevale la tesi secondo cui la donazione in caso di morte, che non produce **[Or. 14]** effetti reali mentre il donante è in vita, debba essere classificata come inerente alla normativa in materia di successioni e quindi rientri nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento stesso (*omissis*).

3.3 A parere del giudice del rinvio, ottimi argomenti avvalorano la tesi che considera il contratto di donazione in caso di morte, a prescindere che sia previsto o meno un parziale corrispettivo, come patto successorio ai sensi del regolamento n. 650/2012. Anche se alla morte del debitore il valore patrimoniale ivi specificato deve essere di per sé trasferito sulla base dell'operazione inter vivos, senza l'intervento dell'autorità competente in materia di successioni, esso appartiene ancora, secondo la soluzione del lascito previsto anche per il diritto austriaco, alla futura successione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012. Il giudice del rinvio ritiene, piuttosto, conforme al principio dell'interpretazione restrittiva delle disposizioni derogatorie e alla natura delle eccezioni concrete menzionate all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 650/2012 considerare l'aver disposto di una parte di eredità mediante contratto di donazione in caso di morte come rientrante comunque nell'ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento n. 650/2012 qualora il diritto di trasferimento del donatario **[Or. 15]**, analogamente a quello di un legatario, sorga solo con il decesso del donante. La deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento n. 650/2012 non trova applicazione, a parere del giudice a quo, poiché non si tratta di una questione giuridica inerente a un registro, bensì solo della valutazione della legge applicabile al contratto, che

costituisce la premessa per stabilire la competenza funzionale dell'organo decisionale.

4. Nei gradi di giudizio precedenti l'applicazione del diritto sostanziale austriaco è stata motivata con la scelta della legge applicabile operata dalle parti nel contratto. Il regolamento n. 650/2012, che in linea di principio risulta applicabile nella specie sulla base del momento della morte del donatore, prevede disposizioni transitorie anche nel caso di una scelta della legge applicabile effettuata prima del 17 agosto 2015, e ne subordina la validità alla circostanza se la scelta operata soddisfi le condizioni di cui al capo III o se sia valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza. Poiché all'epoca il donatore era già cittadino tedesco e tale è rimasto fino alla data della morte, e risiedeva in Germania sia al momento della conclusione del contratto che al momento della sua morte, l'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 praticamente sancisce l'invalidità della scelta della legislazione austriaca come legge applicabile, operata nel contratto di donazione in caso di morte. L'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 non fa espresso riferimento ai patti successori ma menziona la successione a causa di morte. L'articolo 83, paragrafo 3, del suddetto regolamento non verte sulla scelta della legge applicabile, ma sull'ammissibilità e validità sostanziale **[Or. 16]** nonché formale di una disposizione a causa di morte fatta anteriormente al 17 agosto 2015. Secondo il giudice del rinvio, l'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 si applica anche a una scelta della legge applicabile operata in un «patto successorio»; tuttavia ritiene tale interpretazione non del tutto inequivocabile. Se peraltro non fosse ammissibile la scelta della legge applicabile sulla base delle disposizioni di cui al capo III dello stesso regolamento n. 650/2012, la validità di tale scelta, qualora risulti applicabile l'articolo 83, paragrafi 2 e 3, potrebbe fondarsi solo sul fatto che essa sarebbe stata valida in Germania in forza delle disposizioni di diritto privato internazionale, e quindi ai sensi del diritto nazionale tedesco. Anche l'applicazione delle norme di conflitto straniere è tuttavia riservata al giudice, ai sensi del RPfIG austriaco.

(omissis) [Norme procedurali]

Oberster Gerichtshof,

Vienna, 27 maggio 2020

(omissis)

[Nome del presidente, aspetti procedurali]